

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

- 6 AGO. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

ADDI' - 6 AGO. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSENTI: DONATO / HERMANIN / LUCISANO / MARRONI / META /

DELIBERAZIONE N° 4626

OGGETTO: Autorizzazione ai sensi dell'art.58 della L.R. 31.12.1987, n.64. Casa di cura privata "Villa Dante" sita in Guidonia - Via Roma, 288.
** TIPO ATTO DG



OGGETTO: Autorizzazione ai sensi dell'art. 58 della L.R. 31.12.1987, n. 64.
Casa di cura privata "VILLA DANTE" sita in Guidonia -
Via Roma, 288.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Salvaguardia e cura della Salute;

VISTA la legge regionale 31.12.1987, n. 64, concernente "norme per l'autorizzazione, la vigilanza, e le convenzioni con le case di cura private";

VISTO in particolare l'art. 58 della citata Legge riguardante la emanazione da parte della Giunta Regionale, del provvedimento di autorizzazione e caratterizzazione tipologica ovvero di revoca della autorizzazione delle case di cura private già autorizzate alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 64/87;

VISTE le leggi regionali del 24.2.1992, n. 21 e del 16.4.1993, n. 18, che hanno prorogato il termine fissato dall'art. 58 della L.R. n. 64/87, rispettivamente al 31.12.1992 e al 31.12.1993;

CONSIDERATO che le due proposte di legge regionale di ulteriore proroga del termine di cui al più volte citato art. 58, rispettivamente al 31.12.1994 e al 31.12.1995 sono state, la prima impugnata alla Corte Costituzionale, e la seconda rinviata all'esame del Consiglio Regionale, riesame non più effettuato;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale del 30 Aprile 1996, n. 93, che impone alla Regione di definire con urgenza, senza ulteriori rinvii, gli adempimenti riferiti all'art. 58 della L.R. n. 64/87, dichiarando illegittima qualsiasi proroga;

TENUTO CONTO delle note dell'Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute del 9.1.96 prot. 179 e del 18.10.96 prot. 8869, trasmesse alle Aziende USL;

VISTA la legge 23.12.1994, n. 724, che prevede l'accREDITAMENTO provvisorio delle case di cura convenzionate al 31.12.1992, nelle more dell'eventuale accREDITAMENTO definitivo, per il quale l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie costituisce presupposto indispensabile;



VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, del 14.1.1997, concernente l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

SITENUTO, quindi dover provvedere con la massima tempestività alla adozione del provvedimento di conferma ovvero di revoca della autorizzazione alle case di cura per acuti, ai sensi del citato art. 58 della L.R. 64/87 e sulla base dei nullacosta espressi dai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali territoriali competenti;

VISTA la Circolare dell'Assessorato alla Salvaguardia e Cura della Salute n. 15 del 31.4.1998, prot. n. 985 Ser5/58.I, concernente - Linee guida per l'applicazione del D.P.R. 22.9.1994, n. 425 "Regolamento recante disciplina dei provvedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo acustico e di iscrizione al catasto" (G.U. 1.7.1994, n. 152);

VISTO il permesso di abitabilità rilasciato alla Casa di Cura in questione dal Comune di Guidonia Montecelio n. 66 del 24.7.1990;

PRESO ATTO dei decreti del Medico Provinciale prot. n. 8/Com/8/6165 del 7.12.1978 e del Presidente della Giunta Regionale n. 8/COM/8/4509 del 3.5.1979 con i quali la casa di cura privata "Villa Cante" è stata autorizzata ad aprire e porre in esercizio un centro di specializzazione semeiologica e terapia per le malattie respiratorie, medicina generale, terapia riabilitativa per neuromiocluesi per una capacità ricettiva di 54 posti letto;

VISTA la nota dell'Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute del 1.2.99 prot. n. 793 con la quale si sollecita la definizione della pratica ex art. 58 della L.R. 64/87;

VISTO il parere del Direttore Generale dell'Azienda USL ROMA 3 di cui alla deliberazione n.1030 del 28.11.96, trasmesso con nota prot. n. 172/D6 del 28.11.96 pervenuta alla Regione in data 29.11.96 n. 10444, *Ru* corredato in particolare della relazione del 19.10.96 del Responsabile del Servizio Igiene Pubblica;

PRESO ATTO della nota del 12.04.1999 della casa di cura, relativa alla variazione del Legale Rappresentante;

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

VISTO il nulla osta del Direttore Generale della Azienda USL ROMA G prot. n. 819 del 6.5.1999 relativo al rilascio della conferma di autorizzazione, pervenuta in Regione in data 13.5.1999 unitamente al parere favorevole espresso dal Servizio Igiene Pubblica con nota n. 765 del 17.2.99, alle planimetrie, alla relazione tecnico sanitaria, al regolamento interno, elenco del personale ed elenco delle attrezzature;

RITENUTO che la casa di cura debba produrre la certificazione prevista dal predetto D.P.R. n. 425/94 entro 180 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, pena la sospensione delle attività in relazione alle variazioni di uso di alcuni locali intervenute recentemente e per le quali la Azienda USL ha comunque espresso nulla osta;

VISTA la ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di concessione regionale del 17.06.1999 di L. 6.452.000, effettuato ai sensi dell'art. 58, comma 8 della L.R. n. 64/87 e della L.R. n. 30/80 e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO in conformità al nulla osta della Azienda USL ROMA G sopra richiamato, e della documentazione trasmessa a seguito di istruttoria della Azienda stessa, di poter provvedere al rilascio della autorizzazione della casa di cura privata "VILLA DANTE" per l'esercizio delle attività, con la caratterizzazione tipologica :
Indirizzo specifico: "Riabilitazione Motoria e Respiratoria" per la capacità ricettiva di n. 54 posti letto + 1 p.l. per l'isolamento temporaneo ed annessi ambulatori;

VISTA la Legge 127 del 15.5.97 art. 17;

all'unanimità,

D E L I B E R A

Sulla base di quanto richiamato nella premessa:

- 1) Di autorizzare, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 64/87, la Casa di Cura privata "VILLA DANTE" - sita in Guidonia - Via Roma n. 298 - gestita dalla Società "Casa di Cura Villa Dante S.r.l." con sede in Grottaferrata (RM) Via Sant'Anna s.n.c. - codice fiscale n. 00630850279 rappresentata dal Sig. Lancianese Pasquale nato a Montesilvano (PE) il 20.11.1938 - in conformità al nulla osta del Direttore Generale della Azienda USL ROMA G, di cui in premessa, che fa parte integrante della presente deliberazione (all.1) come segue:

TIPOLOGIA : Indirizzo Specifico "RIABILITAZIONE MOTORIA E RESPIRATORIA

*EW*

POSTI LETTO COMPLESSIVI : N. 54 (+ 1 p.l. per isolamento temporaneo).

Articolati in un Raggruppamento e due Unità di degenza:

RAGGRUPPAMENTO RIABILITATIVO:

- Unità Funzionale di degenza per Riabilitazione Motoria IA n. 27 P.L.
ubicati al piano terra
- Unità Funzionale di degenza per Riabilitazione Respiratoria IB n. 25 P.L.
ubicati al piano terra

SERVIZI DI DIAGNOSI E CURA UTILIZZABILI ANCHE AMBULATORIALMENTE:

- Laboratorio analisi cliniche
- Radiologia
- Fisiopatologia vascolare e respiratoria
- Ecotomografia
- Elettroencefalografia
- Fisiokinesiterapia
- Poliambulatorio specialistico (n. 10 studi medici).

SERVIZI GENERALI IN APPALTO ESTERNO:

- Lavanderia
- disinfezione, disinfezione e derattizzazione.

2) DEROGHE CONCESSE: (in base alla propria deliberazione n. 9911 del 20.12.1994:

- ampiezza dei corridori inferiore a m. 2,00 (minimo 1,40)
- ampiezza dei gradini della scala inferiore a m. 1,50.

3) L'autorizzazione è concessa con le seguenti PRESCRIZIONI:

- A) che vengano indicate dalla casa di cura entro 30 gg. dalla notifica del presente provvedimento alla Azienda USL e alla Regione le attività specialistiche che vengono svolte nel poliambulatorio;
- B) che la casa di cura entro 180 giorni dalla data del presente provvedimento produca la certificazione prevista dal D.P.R. n. 425/94;
- la mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra, anche mediante produzione di eventuale documentazione, sostitutiva di quella facente parte della presente autorizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente dalle direttive regionali, comporterà la decadenza della autorizzazione;

la USL competente dovrà vigilare sui richiamati adempimenti e dovrà provvedere alla relativa istruttoria dandone comunicazione alla Regione.

4) di prendere atto, che ai fini dell'approvvigionamento dei



sangue la casa di cura risulta collegata con il SIT dell'Ospedale di Tivoli;

5) di prendere atto che le funzioni di Direttore Sanitario della Casa di Cura privata "VILLA DANTE" è il Dott. REALI MARIO nato a Frascati il 2.5.1922, in quanto responsabile di raggruppamento con rapporto di lavoro dipendente a tempo definito, - ai sensi dell'art. 28 lettera c della L.R. 64/87 - il quale svolge l'attività prevista dall'art. 29 della L.R. 64/87 e non deve risultare in condizioni di incompatibilità rispetto alla normativa vigente, la Azienda USL ROMA G deve vigilare al riguardo;

6) di disporre che:

- eventuali variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Direttore Sanitario, dei locali per ampliamento o trasformazione, nonché del tipo delle attività Sanitarie, di ricovero o ambulatoriali, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione;

- la denominazione della casa di cura privata deve essere sempre preceduta o seguita dalla specificazione "CASA DI CURA PRIVATA";

- è vietato cedere a qualsiasi titolo locali compresi nella planimetria, facente parte della presente autorizzazione (art. 4 comma 10 e art. 6 comma 1 L.R. 64/87);

- la casa di cura è tenuta al rispetto della normativa nazionale e regionale nella organizzazione e nell'esercizio della propria attività autorizzata;

- venga indicato dalla Azienda USL l'organico minimo numerico del personale, medico e non medico, distinto per qualifica, separatamente previsto per le attività di ricovero e per quelle ambulatoriali;

- la Azienda USL competente per territorio, deve provvedere alla verifica dei requisiti del personale sanitario;

- in particolare per i responsabili dei servizi di diagnosi e cura deve prendere atto formalmente, previa verifica del possesso dei requisiti, in relazione all'incarico ricoperto;

La Azienda USL deve altresì provvedere alla vigilanza della casa di cura sulla osservanza della normativa vigente e sulla persistenza dei requisiti in base ai quali è concessa la presente autorizzazione, fatto salvo l'adeguamento degli stessi alla normativa nazionale e regionale che sarà emanata in materia.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento autorizzativo i seguenti documenti approvati dalla presetta Azienda:



Handwritten initials and signatures in the bottom left corner, including 'AM' and a large signature.

- n. 5 tavole planimetriche (all. n. 2)
- relazione tecnico sanitaria (all. n. 3)
- regolamento interno (all. n. 4)
- elenco delle attrezzature (all. n. 5)
- dotazione del personale (all. n. 6).

La presente autorizzazione fa decadere qualunque altra eventuale autorizzazione per attività sanitarie di degenza o ambulatoriali in precedenza concesse.

Omissioni ovvero errori materiali dovranno essere segnalati ai fini della loro rettifica, dalla AUSL competente per territorio ovvero dalla casa di cura tramite la stessa AUSL entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

La presente autorizzazione, viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, nonché il rispetto della normativa vigente in materia edilizia, urbanistica, ambientale e archeologica.

Dall'autorizzazione, oggetto del presente provvedimento, non deriva alla casa di cura l'automatico diritto all'accREDITAMENTO con il Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi del D.Lgs. 502/92 art. 8 e successive modificazioni e integrazioni.

La casa di cura "VILLA DANTE" è comunque tenuta agli eventuali adeguamenti per l'esercizio dell'attività sanitaria derivanti dalla applicazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. del 14.1.1977.

La presente autorizzazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 127 del 15.5.97.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
 IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE

120 SET. 1999

